

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale civile di Roma (Italia) il 13 aprile 2015 —
X/Presidenza del Consiglio dei Ministri**

(Causa C-167/15)

(2015/C 245/03)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale civile di Roma

Parti nella causa principale

Ricorrente: X

Convenuta: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la direttiva 2004/80/CE ⁽¹⁾ (art. 12, par. 2) debba essere interpretata nel senso che osti ad una legge nazionale di recepimento che, rinviando per l'erogazione delle elargizioni a carico dello Stato alle previsioni di leggi speciali a favore della vittima di reato, non riconosca alla vittima del reato violento comune l'accesso ad un sistema sostanziale tendenzialmente generale di indennizzo e disciplini solo gli aspetti procedurali, per i profili transfrontalieri, di accesso al sistema stesso;
- 2) se la direttiva 2004/80/CE (art. 12, par. 2) debba essere quindi interpretata nel senso di imporre un sistema sostanziale tendenzialmente generale di protezione da parte dello Stato o comunque avente un contenuto minimo e, in questo caso, quali siano i criteri per determinare quest'ultimo.

⁽¹⁾ Direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato (GU L 261, pag. 15).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Okresný súd Prešov (Repubblica slovacca) il
14 aprile 2015 — Milena Tomášová/Ministerstvo spravodlivosti SR; Pohotovosť s.r.o.**

(Causa C-168/15)

(2015/C 245/04)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Okresný súd Prešov

Parti

Ricorrente: Milena Tomášová

Convenuti: Ministerstvo spravodlivosti SR

Pohotovosť s.r.o.

Interveniente a sostegno della ricorrente: Združenie na ochranu spotrebiteľa HOOS

Questioni pregiudiziali

- 1) Se si configuri una grave violazione del diritto dell'Unione europea qualora, in contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, in un procedimento esecutivo condotto in base a un lodo arbitrale, si esiga una prestazione derivante da una clausola abusiva.

- 2) Se la responsabilità di uno Stato membro per violazione del diritto comunitario possa sorgere prima che la parte del procedimento esaurisca tutti i mezzi giuridici di cui dispone nell'ambito di un procedimento di esecuzione di una decisione conformemente all'ordinamento giuridico dello Stato membro; se, considerati i fatti di causa, detta responsabilità dello Stato membro possa, in tal caso, sorgere prima ancora che sia terminato il procedimento per l'esecuzione di una decisione e prima che sia stata esaurita la possibilità della ricorrente di esigere un rimborso per ingiustificato arricchimento.
- 3) In caso di risposta affermativa, se l'azione di un organo quale descritta dalla ricorrente, tenuto conto delle circostanze della fattispecie, in particolare dell'assoluta inerzia della ricorrente e del mancato esaurimento di tutti i mezzi giuridici di ricorso consentiti dal diritto dello Stato membro, integri una violazione del diritto comunitario sufficientemente qualificata.
- 4) Qualora nella presente fattispecie sia configurabile una violazione sufficientemente qualificata del diritto comunitario, se l'importo richiesto dalla ricorrente corrisponde al danno di cui lo Stato membro è responsabile; se sia possibile far coincidere il danno così inteso con il credito recuperato, che costituisce un ingiustificato arricchimento.
- 5) Se l'azione di ingiustificato arricchimento, quale mezzo giuridico di ricorso, abbia priorità rispetto all'azione di risarcimento dei danni.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy we Wrocławiu (Polonia) il 20 aprile 2015 — Alicja Sobczyszyn/Szkola Podstawowa w Rzeplinie

(Causa C-178/15)

(2015/C 245/05)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy we Wrocławiu

Parti

Ricorrente: Alicja Sobczyszyn

Convenuta: Szkoła Podstawowa w Rzeplinie

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro ⁽¹⁾, conformemente al quale gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali, debba essere interpretato nel senso che l'insegnante che abbia usufruito del congedo per motivi di salute previsto dalla legge del 26 gennaio 1982, Carta degli insegnanti (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, Dz.U.2014, pos.191 e 1198) matura altresì, nell'anno in cui si è avvalso del diritto al congedo per motivi di salute, il diritto al congedo per ferie previsto dalle disposizioni generali del diritto del lavoro.

⁽¹⁾ GU L 299, pag. 9.